



Il suddetto obbligo assume sempre maggior rilevanza in considerazione del fatto che negli ultimi anni si sono verificati, con crescente frequenza, eventi meteorologici avversi, caratterizzati in particolar modo dalla caduta al suolo di ingenti quantitativi di acque meteoriche in brevi periodi temporali;

**Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della L. R. n. 53/98, consistono in:**

- rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;
- rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque;
- ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione;
- rimozione di depositi alluvionali che ostacolano il regolare deflusso;
- protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

**I frontisti potranno provvedere all'attività manutentiva senza preventiva autorizzazione ove si ravvisino:**

- schianti, stroncamenti e sradicamenti a carico di alberi presenti sulle sponde del reticolo idraulico minore provinciale con conseguente materiale vegetale atterrato (tronchi e rami di grandi dimensioni) presente nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua;
- presenza, all'interno degli alvei, di piante ed arbusti spontanei, potenzialmente idonei a ridurre la sezione ed a rallentare il deflusso delle acque in caso di eventi climatici;
- Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere recuperati e/o smaltiti, ove ne ricorrano le condizioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

**E' assolutamente vietato:**

- procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;
- quanto stabilito all'art. 96 del R.D. n. 523/1904.